



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 05.09.2003
COM(2003) 537 definitivo

2003/0208 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

(versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000³; il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni.

³ Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

⁴ Allegato III della presente proposta.

apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 2007/2000 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato IV del regolamento codificato.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

considerando quanto segue:



- (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2000, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000³, ha subito diverse e sostanziali modificazioni⁴ ed è, perciò, opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione del suddetto regolamento.

↓ 2007/2000 Considerando 1

- (2) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha concluso che gli accordi di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani Occidentali dovrebbero essere preceduti da una liberalizzazione asimmetrica del commercio.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/2003 della Commissione (GU L 86 del 3.4.2003, pag. 18).

⁴ Vedi allegato III.

↓ 2007/2000 Considerando 4
(adattato)

- (3) Un'apertura del mercato ☒ della Comunità alle importazioni dai paesi dei Balcani Occidentali superiori al presente volume di tali importazioni ☒ dovrebbe contribuire alla stabilizzazione politica ed economica della regione senza ripercussioni negative per la Comunità.

↓ 2007/2000 Considerando 5

- (4) È pertanto opportuno migliorare ulteriormente le preferenze commerciali autonome della Comunità abolendo tutti i massimali tariffari residui per i prodotti industriali e migliorando ulteriormente l'accesso al mercato comunitario dei prodotti agricoli e della pesca, compresi i prodotti trasformati.

↓ 2007/2000 Considerando 6

- (5) Le misure in questione sono proposte nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea in considerazione della situazione specifica dei Balcani Occidentali. Esse non costituiranno in alcun caso un precedente per la politica commerciale della Comunità nei confronti di altri paesi terzi.

↓ 2007/2000 Considerando 7

- (6) In conformità del processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE, basato sulla precedente impostazione regionale e sulle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra l'UE e i paesi dei Balcani Occidentali è soggetto a determinate condizioni. La concessione delle preferenze commerciali autonome è subordinata al rispetto dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti umani, nonché alla disponibilità dei paesi interessati allo sviluppo delle loro relazioni economiche. La concessione di preferenze commerciali autonome migliorate a favore dei paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE dovrebbe essere subordinata alla loro disponibilità ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale, specie attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti norme GATT/OMC. Inoltre, l'ammissione al beneficio delle preferenze generalizzate è subordinata all'impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità ai fini della prevenzione di qualsiasi rischio di frode.

↓ 2007/2000 Considerando 8

- (7) Le preferenze commerciali possono essere concesse unicamente ai paesi e ai territori che possiedono un'amministrazione doganale autonoma.

↓ 2007/2000 Considerando 9 e 2563/2000 Considerando 4 (adattato)
--

- (8) ☒ La Repubblica d'☒ Albania, la Bosnia-Erzegovina e ☒ la Serbia e il Montenegro, compreso ☒ il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999, soddisfano le suddette condizioni. Per evitare discriminazioni nella regione, sarebbe pertanto opportuno concedere a tutti questi paesi preferenze commerciali analoghe. ☒ Il Kosovo è stato assoggettato ad un'amministrazione civile internazionale affidata alla missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), che ha istituito un'amministrazione doganale a parte. ☒

↓ 2487/2001 Considerando 5 (adattato)
--

- (9) La Repubblica di Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia continueranno a beneficiare delle disposizioni di tale regolamento soltanto nella misura in cui detto regolamento preveda concessioni più favorevoli rispetto a quelle vigenti nel quadro dei regimi contrattuali tra la Comunità europea e tali paesi.

↓ 2007/2000 Considerando 14 (adattato)

- (10) Ai certificati di origine e alle procedure di cooperazione amministrativa dovrebbero applicarsi le relative disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁵.

↓ 2007/2000 Considerando 15

- (11) A fini di razionalizzazione e di semplificazione, è opportuno autorizzare la Commissione ad apportare, previa consultazione del comitato del codice doganale e fatte salve le procedure specifiche di cui al presente regolamento, tutte le modifiche e tutti gli adeguamenti tecnici necessari per l'applicazione dello stesso.

⁵ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ☒ 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11). ☒

↓ 2007/2000 Considerando 16

- (12) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁶.

↓ 2007/2000 Considerando 19
(adattato)

- (13) ☒ I ☒ regimi di importazione ☒ previsti dal presente regolamento ☒ dovrebbero essere rinnovati alle condizioni stabilite e in funzione dell'esperienza acquisita a seguito della loro concessione ai sensi del presente regolamento. È pertanto opportuno limitare la durata del regime al 31 dicembre ☒ 2005 ☒,

↓ 2007/2000 (adattato)
→₁ 2487/2001 art. 1, punto 1

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regimi preferenziali

1. Fatte salve le disposizioni specifiche degli articoli 3 e 4, i prodotti →₁ originari della Repubblica di Albania, di Bosnia-Erzegovina nonché ☒ di Serbia e Montenegro ☒ incluso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999 ←, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 1604 della nomenclatura combinata, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

↓ 2487/2001 art. 1, punto 2

2. I prodotti originari della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia continueranno a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato o per qualsiasi misura prevista dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto alle concessioni commerciali previste nel quadro degli accordi bilaterali tra le Comunità europee e questi paesi.

⁶ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

↓ 2007/2000 (adattato)

Articolo 2

Condizioni di ammissione al regime preferenziale

1. L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) osservanza della definizione dei “prodotti originari” di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
 - b) impegno, da parte dei paesi e territori di cui all'articolo 1, di non applicare nuovi dazi o oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie della Comunità, nonché di non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e di non introdurre altre restrizioni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e;
 - c) impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità ai fini della prevenzione di qualsiasi rischio di frode.

↓ 2007/2000 (adattato) → ₁ 2487/2001 art. 1, punto 3 (adattato)
--

2. →₁ Il diritto di beneficiare del regime preferenziale di cui all'articolo 1 è subordinato, ☒ fatte salve le condizioni previste dal paragrafo 1, ☒ alla disponibilità dei paesi beneficiari ad avviare ← riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con gli altri paesi che fanno parte del processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, in particolare attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994 e delle altre disposizioni pertinenti dell'OMC.

↓ 2007/2000

In caso di inadempienza, il Consiglio può prendere misure appropriate deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 3

Concessioni limitate per determinati prodotti tessili

↓ 2007/2000 (adattato)
→₁ 2487/2001 art. 1, punto 4
(adattato)
→₂ 2487/2001 art. 1, punto 5
(adattato)

1. →₁ Per i prodotti tessili originari ☒ della Serbia e Montenegro ☒ ← e che figurano all'allegato III B del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio⁷, l'esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente è limitata ai quantitativi comunitari annui fissati da ☒ tale ☒ regolamento.
2. Per le reimportazioni successive ad un'operazione di perfezionamento passivo ai sensi del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio⁸, l'esenzione dai dazi doganali è limitata ai quantitativi comunitari annui fissati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 517/94 →₂ quando i prodotti in questione siano originari ☒ della Serbia e Montenegro ☒ ←.

↓ 2007/2000

Articolo 4

Prodotti agricoli — contingenti tariffari

↓ 2487/2001 art. 1, punto 6
(adattato)

1. Per ☒ i ☒ prodotti della pesca e i vini ☒ elencati nell'allegato I e ☒ originari dei paesi e territori di cui all'articolo 1, i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità sono sospesi ☒ conformemente alle norme ☒ indicate nel suddetto allegato.

↓ 2007/2000
→₁ 2487/2001 art. 1, punto. 7,
lettera a)

2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di “baby-beef” definiti nell'allegato II e originari dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 corrispondono al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di →₁ 11 475 ← tonnellate, espresso in peso carcasse.

Il volume dei contingenti tariffari annui di →₁ 11 475 ← tonnellate viene ripartito tra le Repubbliche beneficiarie nel modo seguente:

⁷ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

⁸ GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1.

- a) 1 500 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di “baby-beef” originari della Bosnia-Erzegovina;

↓ 2563/2000 art. 1, punto. 6,
lettera b) (adattato)

- ⊗ b ⊗) 9 975 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di “baby-beef” originari
⊗ della Serbia e Montenegro ⊗, compreso il Kosovo.

↓ 2563/2000 art. 1, punto. 6,
lettera c)

Le concessioni tariffarie non si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti di “baby-beef” definiti nell'allegato II e originari dell'Albania.

↓ 2007/2000 (adattato)

Tutte le domande d'importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del paese o del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all'allegato II. Il certificato è redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio⁹.

↓ 2563/2000 art. 1, punto 7
(adattato)

3. In deroga ad altre disposizioni del presente regolamento e, in particolare, l'articolo ⊗ 11 ⊗, considerato il carattere particolarmente sensibile del mercato agricolo e di quello della pesca, se le importazioni di prodotti agricoli ed alieutici causano gravi perturbazioni nei mercati della Comunità e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure ⊗ opportune secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2 ⊗.

↓ 2007/2000 art. 6

Articolo 5

Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti “baby-beef”

Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti di “baby-beef” sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

⁹ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

↓ 2007/2000 art. 7

Articolo 6

Gestione dei contingenti tariffari

I contingenti tariffari di cui all'articolo 4, paragrafo 1 vengono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Lo scambio di informazioni in materia tra gli Stati membri e la Commissione avviene, per quanto possibile, per via telematica.

↓ 2007/2000 art. 8

Articolo 7

Accesso ai contingenti tariffari

Ciascuno Stato membro garantisce in permanenza agli importatori un accesso senza discriminazioni ai contingenti tariffari, fintantoché il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente.

↓ 2007/2000 art. 9 (adattato)

Articolo 8

Delega di competenze

La Commissione adotta, con la procedura di cui all'articolo ☒ 9 ☐, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento diverse da quelle di cui all'articolo ☒ 5 ☐, in particolare:

↓ 2007/2000

- a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni Taric;
- b) gli adeguamenti richiesti dalla conclusione di altri accordi tra la Comunità e i paesi e territori di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

↓ 2007/2000 art. 10 (adattato)

Articolo 9

⌘ Comitato ⌘

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 ⌘ bis ⌘ del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio¹⁰, in prosieguo il comitato.

↓ 2007/2000

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

↓ 2007/2000 art. 11 (adattato)

Articolo 10

Cooperazione

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento, in particolare delle disposizioni dell'articolo ⌘ 11 ⌘, paragrafo 1.

↓ 2007/2000 art. 12 (adattato)

Articolo 11

Sospensione temporanea

1. Qualora risultino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, ovvero un forte aumento delle esportazioni nella Comunità, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione ovvero l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento da parte dei paesi e territori ⌘ di cui all'articolo 1 ⌘, essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché essa abbia preliminarmente:

¹⁰ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

↓ 2007/2000

- a) comunicato le proprie intenzioni al comitato;
 - b) invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per la salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità e/o per l'osservanza da parte dei paesi e territori beneficiari dell'articolo 2, paragrafo 1;
 - c) pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per indicare che esistono dubbi fondati in merito alla corretta applicazione dei regimi preferenziali e/o all'osservanza dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento da parte del paese o del territorio beneficiario interessato, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.
2. Uno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di dieci giorni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di trenta giorni.

↓ 2007/2000 art. 12 (adattato)

3. Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria previa consultazione del comitato oppure di prorogare la misura di sospensione secondo ☒ il ☒ paragrafo 1.

↓

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

↓ 2007/2000 art. 17 (adattato)
→₁ 2563/2000 art. 1, punto 12

Articolo 13

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ☒ ventesimo ☒ giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al →₁ 31 dicembre 2005 ←.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

↓ 2487/2001 art. 1, punto 8
 (adattato)
 ➔₁ 607/2003, art. 1, 1° trattino
 ➔₂ 607/2003, art. 1, 2° trattino
 ➔₃ 607/2003, art. 1, 3° trattino
 ➔₄ 607/2003, art. 1, 4° trattino

ALLEGATO I

RELATIVO AI CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura “ex” davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale annuo ¹	Beneficiari	Aliquota del dazio
09.1571	0301 91 10	Trote (<i>Salmo trutta</i> ,	120 tonnellate	Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ☒ Serbia e Montenegro ☒ incluso il Kosovo	Esenzione
	0301 91 90	<i>mykiss</i> ,			
	0302 11 10	<i>Oncorhynchus clarki</i> ,			
	➔ ₁ 0302 11 20 ←	<i>Oncorhynchus aguabonita</i> ,			
	➔ ₁ 0302 11 80 ←	<i>Oncorhynchus gilae</i> ,			
		<i>Oncorhynchus apache</i> e			
	0303 21 10	<i>Oncorhynchus chrysogaster</i>): vive, fresche o refrigerate;			
	➔ ₂ 0303 21 20 ←	congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di			
	➔ ₂ 0303 21 80 ←	pesce e di altra carne di pesci; farine, polveri e			
	➔ ₃ 0304 10 15 ←	agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione			
	➔ ₃ 0304 10 17 ←	umana			
	ex 0304 10 19				

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale annuo ¹	Beneficiari	Aliquota del dazio
	ex 0304 10 91				
	→ ₄ 0304 20 15 ←				
	→ ₄ 0304 20 17 ←				
	ex 0304 20 19				
	ex 0304 90 10				
	ex 0305 10 00				
	ex 0305 30 90				
	0305 49 45				
	ex 0305 59 90				
	Ex 0305 69 90				
09.1573	0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90	Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e di altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	140 tonnellate	Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia ☒ Serbia e Montenegro ☒ incluso il Kosovo	Esenzione

09.1575	ex 0301 99 90 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 95 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90	Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e di altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	115 tonnellate	Albania, Bosnia-Erzegovina, ☒ Serbia e Montenegro ☒ incluso il Kosovo	Esenzione
09.1577	ex 0301 99 90 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 95 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90	Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e di altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	100 tonnellate	Albania, Bosnia-Erzegovina, ☒ Serbia e Montenegro ☒ incluso il Kosovo	Esenzione

09.1579	1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine	70 tonnellate	Albania, Bosnia-Erzegovina ☒ Serbia e Montenegro ☒ incluso il Kosovo	6 %
09.1561	1604 16 00 1604 20 40	Preparazioni e conserve di acciughe	960 tonnellate	Albania, Bosnia-Erzegovina ☒ Serbia e Montenegro ☒ incluso il Kosovo	12,5 %
09.1515	2204 21 79 ex 2204 21 80 2204 21 83 ex 2204 21 84 2204 29 65 ex 2204 29 75 2204 29 83 ex 2204 29 84	Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti	152 000 hl ²	Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia ³ , ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁴ , ☒ Serbia e Montenegro ☒ incluso il Kosovo	Esenzione

¹ Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari.

² A partire dal 1o gennaio 2003, il volume di questo contingente tariffario globale sarà ridotto qualora vengano aumentati i volumi contingentali dei contingenti tariffari individuali applicabili in forza degli ordini nn. 09.1588 e 09.1548 per taluni vini originari della Croazia e della Slovenia.

³ L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Repubblica di Croazia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Croazia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1588 e 09.1589.

⁴ L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1558 e 09.1559.

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DEI PRODOTTI “BABY-BEEF” DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura “ex” davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci
		Animali vivi della specie bovina:
		– altri:
		– – delle specie domestiche:
		– – – di peso superiore a 300 kg:
		– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):
ex0102 90 51		– – – – – destinate alla macellazione:
	10	– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg ¹
ex0102 90 59		– – – – – altri:
	11	– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg ¹
	21	
	31	
	91	
		– – – – – altri:
ex0102 90 71		– – – – – destinate alla macellazione:
	10	– Tori e buoi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg ma inferiore o uguale a 500 kg ¹
ex0102 90 79		– – – – – altri:
	21	– Tori e buoi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg ma inferiore o uguale a
	91	

Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci
		500 kg ¹
ex0201 10 00		Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate: – in carcasse o mezzene:
	91	– Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro ¹
ex0201 20 20		– altri pezzi non disossati: – – Quarti detti «compensati»:
	91	– Quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro ¹
ex0201 20 30		– – Busti e quarti anteriori:
	91	– Quarti anteriori separati, di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro ¹
ex0201 20 50		– – Selle e quarti posteriori:
	91	– Quarti posteriori separati, di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, e di peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 68 kg quando si tratta del taglio detto “pistola”, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro ¹

¹ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.



ALLEGATO III

Regolamento abrogato e modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio
(GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 2563/2000 del Consiglio
(GU L 295 del 23.11.2000, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 2487/2001 della Commissione
(GU L 335 del 19.12.2001, pag. 9)

Regolamento (CE) n. 607/2003 della Commissione
(GU L 86, del 3.4.2003, pag. 18)

soltanto l'articolo 1

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 2007/2000	Presente regolamento
Articoli 1-3	Articoli 1-3
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma	Articolo 4, paragrafo 2, primo comma
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva	Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)	Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 4, paragrafo 2, quarto comma	Articolo 4, paragrafo 2, quarto comma
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 5	_____
Articolo 6	Articolo 5
Articolo 7	Articolo 6
Articolo 8	Articolo 7
Articolo 9	Articolo 8
Articolo 10	Articolo 9
Articolo 11	Articolo 10
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13	_____
Articolo 14	_____
Articolo 15	_____
Articolo 16	_____
_____	Articolo 12

Articolo 17	Articolo 13
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
_____	Allegato III
_____	Allegato IV
